

# Cave Ghigliazza S.r.l.

104

INERTI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI E CALCESTRUZZI

UNITA' PRODUTTIVA DI

[Redacted]

[Redacted]

GENERALI COMUNE  
DI GENOVA  
-9-05-12  
R RIVO \*

GENOVA  
GENERALE  
14 MAG 2012  
150790 SERV. SIMAW

DIR. SU L'URB.  
URBAN LAB.

All' ill.mo Sig. Sindaco  
del Comune di Genova

Palazzo Tursi - via Garibaldi 9  
16124 - Genova

e p.c. Regione Liguria

Piazza De Ferrari 1  
16121 Genova

URBAN LAB - PIANIFICAZIONE  
PRESA IN CARICO 15 MAG. 2012  
FASC. N° 73

Oggetto: Osservazioni al progetto preliminare di P.U.C.

In relazione al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale adottato con deliberazione del C.C. n. 92 del 2011 ci preghiamo sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni che abbiamo formulato con l'intento di contribuire a fornire ulteriori elementi di conoscenza per una pianificazione del territorio più coerente con lo stato dei luoghi presente e futuro.

La scrivente società CAVE GHIGLIAZZA S.p.A. [Redacted], nella persona del suo legale rappresentante Dr. Gardoni Giuseppe in qualità di società avente la disponibilità delle aree censite al catasto terreni del Comune di Genova, foglio n° 50 mappali n° 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-86-87-390-391-393-395, incluse nel Piano di coltivazione autorizzato con delibera della giunta Regionale n. 667 del 25/06/2004, dopo aver preso visione del progetto preliminare di P.U.C., ai sensi dell'art. 38, lett. "d" della legge urbanistica regionale n.36/97 e s.m. e i. ritiene opportuno osservare quanto segue:

1. le aree sopradescritte rientrano tutte in regime TRZ del vigente P.T.C.P.; e poiché tale *“regime si applica nelle parti del territorio nelle quali in relazione al tipo di attività insediata o alle forme nelle quali questa viene esercitata ovvero allo stato di abbandono e di degrado degli immobili si registrano situazioni di grave compromissione sotto il profilo paesaggistico ed ambientale”* e poiché l'obiettivo della disciplina di P.T.C.P. è *“quello di pervenire entro tempi definiti ad una trasformazione della situazione in atto che dia luogo ad un più equilibrato rapporto tra l'area interessata ed il contesto”* riteniamo che l'individuazione di buona parte di dette aree come ambiti di “Presidio Ambientale” secondo la definizione della L.U.R. n° 36/1997 non sia del tutto coerente né con il regime TRZ del P.T.C.P., né con le ipotesi di utilizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica in corso e di futura realizzazione, già ipotizzate di concerto con la Regione Liguria ed il Comune (Municipio Medio-Ponente) in quanto non compatibili con le limitazioni attribuite agli ambiti di riqualificazione del “Territorio di Presidio Ambientale” T.P.A.;
2. con la Deliberazione G.R. n. 459 del 04/05/2011, avente ad oggetto: “Approvazione delle indicazioni relative alla nuova distribuzione dei siti individuati per i riempimenti con il materiale proveniente dagli scavi delle gallerie del *‘terzo valico’* ferroviario”, si è evidenziato: che le due cave attive della Val Chiaravagna (Unicalce/Cava Giunchetto e Cava Gneo/Ghigliazza) dovrebbero accordarsi con la Cava Buzzi per rendere praticabile il collocamento di circa 1.000.000 di metri cubi di smarino, previa realizzazione di una idonea viabilità di servizio con origine nelle cave attive sopraccitate;
3. in data 21/12/2011 è stata stipulata una convenzione attuativa tra Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova, il Consorzio COCIV, la Unicalce S.p.A. e Cave Ghigliazza S.r.l. per la attuazione della LINEA FERROVIARIA AD ALTA CAPACITÀ MILANO-GENOVA “TERZO VALICO DEI GIOVI” e tra gli impegni assunti in detta convenzione è previsto che sia predisposto un nuovo piano di coltivazione delle due cave ancora attive per far fronte alle esigenze di approvvigionamento di inerti per i lavori del terzo valico;



4. di conseguenza a quanto richiamato ai precedenti punti 1, 2 e 3, relativamente al nuovo P.U.C. adottato dal Comune di Genova alcune porzioni di aree ricomprese nei perimetri delle cave attive "Gneo e "Giunchetto" dovrebbero essere diversamente classificate come destinazione urbanistica in quanto le porzioni più a valle di dette aree oggetto del nuovo piano di cava potrebbero essere più propriamente riutilizzate, a progetto di escavazione concluso, come aree da destinare ad insediamenti produttivi;
5. pertanto, poiché con la citata deliberazione regionale n° 459/2011 e la conseguente convenzione attuativa del 21/12/2011, l'ambito considerato dovrà essere dotato di una nuova e più moderna rete infrastrutturale, le aree che a fine processo risulteranno pianeggianti dovrebbero essere tutte (e non solo in parte come nel P.U.C. adottato) classificate come AR-PI (ambiti di riqualificazione urbanistica produttivo-industriale) in luogo di AR-PR (territorio di presidio ambientale).

In conclusione si richiede a codesta rispettabile Amministrazione che, in un sistema più complessivo di coerenze tra P.T.C.P., indicazioni programmatiche regionali finalizzate alla realizzazione di grandi infrastrutture e normativa urbanistica di livello comunale, le aree di cui al precedente punto 4 siano ricomprese in un "ambito di riqualificazione urbanistica produttivo-industriale" come illustrato nell'allegato "1".

Genova, li 04/05/2012

  
**CAVE GHIGLIAZZA SRL**  


Allegato: estratto cartografico del progetto preliminare di P.U.C. adottato (allegato1)

